

Le poste dell'attivo patrimoniale del bilancio d'esercizio

Viterbo, 17 febbraio 2012

Dott. Valter Pellegrini

La piramide normativa

Art. 2423 CLAUSOLA GENERALE

Art. 2423-bis PRINCIPI DI REDAZIONE

Art. 2426

CRITERI DI VALUTAZIONE

CLAUSOLA GENERALE

L'art. 2423 comma 2 c.c. prevede che il bilancio deve essere redatto:

- con chiarezza

e deve rappresentare in modo:

- veritiero;

- e corretto;

- la situazione patrimoniale;

- finanziaria;

- e il risultato economico dell'esercizio.

Principio fondamentale della chiarezza

Il bilancio è chiaro quando è stato redatto nel rispetto di tutte le regole giuridiche che presiedono alla formazione dello stesso:

- **art. 2217 comma 2 c.c.** - il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite;
- **art. 2423 comma 3 c.c.** - se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Con il documento di revisione **OIC 1** (approvato definitivamente il 25/10/2004) è stato aggiornato il **principio contabile n.11** che rileva come la chiarezza si esplica nella:

- a) distinta indicazione dei singoli componenti di reddito e di patrimonio in:
 - voci omogenee; e
 - senza compensazioni giuridiche di partite;
- b) distinzione tra componenti:
 - ordinari;
 - straordinari;del reddito d'esercizio.
- c) classificazione separata dei costi e dei ricavi della "gestione tipica" dagli altri costi e ricavi d'esercizio.

Principio fondamentale della rappresentazione veritiera e corretta

Il bilancio d'esercizio deve fornire il c.d. "quadro fedele", vale a dire, rappresentare le reali situazioni d'impresa sotto il profilo:

- economico;
- patrimoniale;
- e finanziario.

Il concetto di rappresentazione veritiera e corretta è:

- a) astratto (non concreto);
- b) relativo (non assoluto);
- c) subordinato.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

L'art. 2423-bis c.c. (di diretta derivazione dell'art.31 della IV direttiva) contiene i principi di redazione del bilancio che divengono così norma di legge e consentono di operare il necessario allineamento con la clausola generale del quadro fedele, vale a dire:

- il principio della prudenza;
- il principio della continuità aziendale;
- il principio di prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali;
- il principio della competenza;
- il principio della omogeneità;
- il principio della continuità di applicazione dei criteri di valutazione;
- il principio della significatività.

CRITERI DI VALUTAZIONE CREDITI

Definizione

Rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza, da un determinato soggetto (clienti e altri), il pagamento di un determinato ammontare (**principio contabile n.15**)

Classificazione

- **Origine**
- **Natura del debitore**
- **Scadenza**

Origine dei crediti

- ✓ crediti originati da ricavi
 CREDITI DI REGOLAMENTO/FUNZIONAMENTO
(crediti v/clienti)
- ✓ crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi a terzi
 CREDITI DI FINANZIAMENTO
(i quali hanno ad oggetto somme di denaro)
- ✓ crediti sorti per altre ragioni
 (crediti derivanti da operazioni di gestione non caratteristica, crediti verso l'Erario, ecc.)

Natura del debitore

Tenendo conto della natura del debitore i crediti si distinguono in:

- Crediti v/clienti
- Crediti v/consociate
- Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
- Crediti v/altri

Scadenza dei crediti

Relativamente alla scadenza i crediti si distinguono in:

- **CREDITI A BREVE TERMINE**
- **CREDITI A MEDIO/LUNGO TERMINE**



Ciò al fine di raggiungere uno degli obiettivi prefissati dal bilancio di esercizio

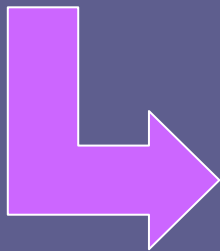
la rappresentazione veritiera e corretta della SITUAZIONE FINANZIARIA dell'azienda
(art. 2423 comma 2 c.c.)

CRITERI DI VALUTAZIONE

Normativa civilistica

I crediti devono essere iscritti in bilancio, nel rispetto:

- della CLAUSOLA GENERALE (art.2423 c.c.);
- dei PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2423 bis c.c.);
- **Art. 2426 punto 8 c.c.**



**I CREDITI DEVONO ESSERE ISCRITTI
SECONDO IL VALORE PRESUMIBILE
DI REALIZZAZIONE**

Criteri di valutazione: principi contabili

Principio contabile n. 15

I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo



criterio di competenza

criterio di prudenza

Il valore nominale va rettificato (svalutato) per tener conto di:

- perdite per inesigibilità
- resi e rettifiche di fatturazione
- sconti ed abbuoni
- interessi non maturati
- altre cause di minor realizzo

Criteri di valutazione: perdite per inesigibilità

Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato tramite il **"FONDO SVALUTAZIONE CREDITI"** il quale deve essere sufficiente a coprire:

- le perdite per situazioni di inesigibilità **GIA' MANIFESTATESI**;
- le perdite per altre situazioni di inesigibilità non ancora manifestatesi ma **TEMUTE** o **LATENTI**
- le perdite le perdite inerenti **crediti ceduti a terzi** per i quali sussista ancora un'**obbligazione di regresso**.

*Il principio contabile OIC 15 prescrive che il fondo svalutazione crediti sia **adeguato ma non eccessivo**, in quanto non è accettabile che si utilizzi il fondo per **distribuire perdite su crediti nei vari esercizi** al fine di **stabilizzare il risultato economico dell'esercizio**.*

Criteri di valutazione: perdite per inesigibilità

PROCEDIMENTO OPERATIVO DI SVALUTAZIONE

I principi contabili individuano due procedimenti per lo stanziamento del Fondo svalutazione crediti:



PROCEDIMENTO ANALITICO

- 1) analisi dei singoli crediti
- 2) stima in base all'esperienza
- 3) valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti
- 4) condizioni economiche generali, di settore e di rischio Paese



PROCEDIMENTO SINTETICO

Stima a forfait delle perdite su crediti applicando determinate formule

Attualizzazione dei crediti

Se i termini di pagamento sono lunghi, le situazioni possibili, secondo l'**OIC 15** sono tre:

- **interesse esplicito e congruo;**
- **interesse esplicito ma non congruo;**
- **interesse implicito.**

Attualizzazione dei crediti

L'attualizzazione dei crediti comporta di identificare:

- ❑ **CREDITI DA ATTUALIZZARE;**
- ❑ **TASSO DI INTERESSE DA APPLICARE;**
- ❑ **PERIODO DI ATTUALIZZAZIONE**

Attualizzazione dei crediti: tasso di interesse da utilizzare

- **Tasso di mercato** prevalente per il finanziamento dei crediti con dilazione, termini e caratteristiche simili;
- **Tasso richiesto all'azienda sui finanziamenti esterni da utilizzare** nella gestione caratteristica (es. tasso su scoperto di conto corrente)

**IL TASSO È QUELLO DEL TEMPO IN CUI
SORGE IL CREDITO E L'AZIENDA CONCEDE
LA DILAZIONE**

CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti (di solito ad una società di factoring) può avvenire per diverse motivazioni:

- **garanzia contro il rischio di insolvenza:** cessione senza azione di regresso (PRO-SOLUTO);
- **motivazioni finanziarie:** il "factor" anticipa al cedente delle somme a fronte dei crediti ceduti - cessione con azione di regresso (PRO-SOLVENDO);
- **mandato all'incasso:** il "factor" si limita a curare la riscossione per conto del cedente

Grazie per l'attenzione!

pellegrini@studiovp.net